



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto dispositivo sentenza Trispiano Mario c/AMAT - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 14:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 39 adottata in data 26 febbraio 1998 venne affidato il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di proporre opposizione avverso il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., promosso dall'ex dipendente Trispiano Mario, rappresentato e difeso dagli avv. ti Caminiti e Zito, al fine di ottenere il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'accordo aziendale del 26/02/1972, di due scatti di anzianità nella misura del 5%, oltre interessi e rivalutazione;
- vista la nota prot. aziendale n° 20893 del 18/11 u.s. con cui l'Avv. Cimaglia, nell'allegare il dispositivo di sentenza emesso in data 12/11/99 dal Giudice del Lavoro, dott. Cosimo Magazzino, ha comunicato che il Giudice ha accolto, limitatamente a quanto di ragione, l'atto di opposizione proposto dall'Azienda avverso il decreto ingiuntivo n° 1958/98, revocandolo e che, nel contempo, ha dichiarato l'AMAT obbligata a corrispondere, in favore del Trispiano, le differenze sul premio di anzianità biennale, erogato ai sensi degli accordi 26/02/1972 e 06/01/1981, da computarsi incrementando la retribuzione posta quale base di calcolo (al 31/12/1979) con gli importi relativi ai punti di contingenza maturati fino alle date di erogazione, oltre rivalutazione e interessi come per legge, nonchè ha condannato l'Azienda a pagare metà delle spese e competenze del giudizio, quantificate in complessive £ 500.000, oltre a IVA e CAP, da distrarsi in favore degli avv.ti Caminiti e Zito;
- ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle somme in favore del Trispiano, atteso che il dispositivo di sentenza citato è immediatamente esecutivo, riservando, all'atto del deposito della sentenza, le decisioni in merito alla proposizione di appello avverso la stessa;
- visto il pagamento delle spese legali autorizzato dal Direttore Generale;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- di prendere atto del dispositivo di sentenza di cui in narrativa, emesso in data 12/11/1999 dal Giudice del Lavoro, dott. Cosimo Magazzino e di autorizzare il pagamento delle somme dovute al Trispiano;
- di ratificare il pagamento delle spese legali autorizzato dal Direttore Generale;
- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1999, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", la spesa relativa alle somme dovute all'ex dipendente Trispiano Mario e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese

legali", per quanto attiene la somma di £ 500.000, oltre a IVA e CAP, già liquidata a titolo di spese e competenze legali.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



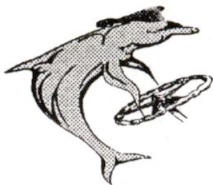
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **13 DIC. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/dicembre/1999

Prot. n° : Dir/ 3838/99

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 13 dicembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 -
207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

21.12.99
Galli

AMAT.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A M A T T A R A N T O	
Prot. Arrivo n°	20893
del	18 NOV. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. M. A.	
	

Taranto, 18/11/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Trispiano Mario c/ AMAT: scatti al 58° anno di età.

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso dal Giudice del Lavoro, Dr. Cosimo Magazzino, all'udienza del 12/11/1999, nella causa in oggetto.

Il Giudice ha accolto, limitatamente a quanto di ragione, l'atto di opposizione proposto dall'Azienda avverso il decreto ingiuntivo n°1958/98 ed ha revocato quest'ultimo.

Ha, però, dichiarato l'AMAT obbligata a corrispondere, in favore del Trispiano, le differenze sul premio di anzianità biennale, erogato ai sensi degli accordi 26/02/1972 e 06/01/1981, da computarsi incrementando la retribuzione posta quale base di calcolo (al 31/12/1979) con gli importi relativi ai punti di contingenza maturati fino alle date di erogazione, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

Ha, altresì, condannato l'AMAT a pagare metà delle spese e competenze del giudizio, quantificate in complessive £ 500.000, oltre IVA e CAP, in favore degli Avv.ti A. Caminiti e A. Zito, distrattari.

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

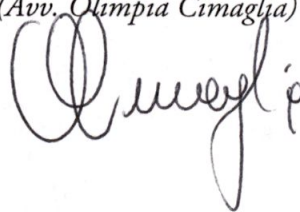
Area Legale

La sentenza in oggetto è una sentenza di condanna generica e, come tale, immediatamente esecutiva.

E' opportuno, pertanto, procedere al calcolo di quanto dovuto al Tri-spiano ed erogare le somme, riservando all'atto del deposito della sentenza le determinazioni sulla proposizione di appello avverso la stessa.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 12/11/99 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro/previdenza sociale, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 20/3/98 da:

"A.M.A.T.", in persona del legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. O. CUMELLA

- Ricorrente -

TRISPIANO Mario

contro

rappr. e dif. dall'Avv. A. CAMINITI e A. ZITO

- Convenut -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accogliere l'atto di opposizione limitatamente a quanto di ragione
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n° 1958/98
emesso in data 3/2/98.

2. dichiarare che l'AMAT è obbligata a corrispondere in favore di
TRISPIANO Mario la differenza sul premio di anzianità biennale
erogato ai sensi degli accordi 26/2/72 e 6/1/81 da
computarsi incrementando la retribuzione posta quale
base di calcolo (al 31/12/79) con gli importi relativi
ai punti dell'indennità di contingenza maturati fino
alle date di erogazione, oltre rivalutazione e interessi
come per legge.

3. condannare l'AMAT alla rifusione della metà delle spese e competenze
del giudizio, metà del capitale in complessive L. 500.000 di
 cui L. 250.000 per onorari di studio, oltre IVA e CPA, con distensione
in favore dell'Avv. CAMINITI e A. ZITO, esecutari.

Taranto, 12/11/99 4. dichiarare compensata la revoca della metà delle spese

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE